



LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE- VOLONTARIA

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott.ssa Rosella Silvestri - Presidente

Dott.ssa Enrica Drago - Consigliere

Dott.ssa Francesca Traverso - Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Nel procedimento n. 75 /2025 R.G.V.G. promosso con reclamo depositato in data 31.03.2025 da:

elettivamente domiciliata in **VIA MONTENOTTE 6/2A 17100 SAVONA**

rappresentata e difesa dall'Avv. **GANDALINI GIANLUCA**

Con l'intervento del Procuratore Generale

avverso il decreto in data 19.03.2025 emesso dal Tribunale di Savona, in composizione collegiale, con il quale ha dichiarato “inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato con riserva depositata da

Letto il reclamo di cui sopra e le note depositate in relazione all'udienza del 25.09.2025;

Rilevato che il P.G., con nota del 2.09.2025, ha espresso “parere favorevole”, rimettendosi alla decisione della Corte;

Udito il relatore ed esaminati gli atti;

O S S E R V A

La reclamante (con due motivi di ricorso PRIMO MOTIVO: Inapplicabilità del termine di cui all'art. 25sexies n. 1 CCII al termine di cui all'art. 44 comma 1 lettera a) CCII in caso di riserva di deposito della proposta e del piano; SECONDO MOTIVO: Violazione degli artt. 44 e 45 CCII relativamente alla fissazione del termine di cui all'art. 44 comma 1 a) con decorrenza dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 45 comma 2 CCII) impugna il provvedimento del Tribunale di Savona con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato “prenotativo”, istituto introdotto dal D.l.vo 136/2024, modificando il comma 1 dell'art. 25 sexies del CCI.

Per il Tribunale “la proposta di concordato semplificato va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, secondo la previsione del comma 1 prima parte dell'art. 25 sexies CCII. Detto termine è all'evidenza decadenziale, non contempla proroghe o eccezioni, sussistendo un palese nesso funzionale, cronologico e teleologico tra la negoziazione intervenuta con i creditori e lo strumento previsto in sede giurisdizionale. Pertanto, l'opportunità, ora introdotta dal n. D. Lgs. 136/2024, di accesso con riserva al concordato semplificato non può valere ad allargare il recinto di durata di un termine intrinsecamente decadenziale per le finalità anzidette, né in altri termini a recidere il nesso fra la composizione negoziata e lo strumento che la definisce” (decreto impugnato pag. 2). Tale interpretazione, secondo il Tribunale, sarebbe imposta dal tenore letterale della norma e sarebbe altresì conforme alla volontà legislativa desumibile “dalla relazione governativa illustrativa

al decreto legislativo n. 136/2024, secondo cui (pag. 31): “si è tenuto conto dell’esigenza, manifestata dalle Commissioni, di facilitare il ricorso al concordato semplificato prevedendo una ulteriore possibilità, che è quella di accedere al concordato semplificato con la domanda di cui all’articolo 40 nella forma prenotativa. È stato quindi aggiunto un ultimo periodo al comma con cui si precisa che l’accesso a tale strumento può avvenire anche con riserva di deposito della proposta e del piano. Per assicurare il collegamento tra la composizione negoziata e il concordato semplificato si ribadisce, nell’incipit del periodo, che il termine di sessanta giorni tra la fine della prima e la presentazione del secondo va rispettato. Ne discende che il termine concesso dal tribunale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), dovrà tenere conto di questa scadenza e non potrà andare oltre, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione”. (decreto pag. 2 ed s.).

Deduce invece CP_1 con il primo motivo di reclamo “Inapplicabilità del termine di cui all’art. 25sexies n. 1 CCII al termine di cui all’art. 44 comma 1 lettera a) CCII in caso di riserva di deposito della proposta e del piano” che: a) la norma, introdotta dal Dl.vo 136/2024, manifesta la “volontà di facilitare il ricorso al concordato semplificato permettendo a soggetti che, in condizioni ante novella, non avrebbero potuto accedere a tale istituto per non aver potuto predisporre proposta e piano nel termine dei 60 giorni non sarebbe in alcun modo rispettata se si imponesse al richiedente di mantenere fermo in ogni caso il termine di 60 giorni ex art. 25sexies CCII per il deposito anche della proposta e del piano ex art. 44 n. 1.”; b) “Un processo interpretativo siffatto sarebbe altamente lesivo degli scopi e delle finalità della norma che, invece che permettere un maggior accesso al concordato semplificato, di fatto lo limiterebbe, maggiorando gli oneri a carico dell’imprenditore nei 60 giorni dalla chiusura della composizione negoziata, ove malauguratamente non potesse far altro che scegliere il ricorso con la CCII) prevedendo la possibilità di “proporre la domanda di cui all’art. 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano” e poi fornire un’applicazione di tale norma diversa e contraria rispetto a tutto il panorama giuridico e giurisprudenziale formatosi intorno al concordato prenotativo anche sotto la vigenza dell’ormai abrogata

Legge Fallimentare". c) "I termini oggi fissati dall'art. 44 CCII (da trenta a sessanta giorni) per il deposito del piano, suscettibili tra l'altro di proroga, ed i precedenti termini previsti a suo tempo dalla Legge Fallimentare, sono sempre stati applicati senza limitazione di termini susseguenti alla domanda prenotativa, ciò anche qualora ci si fosse trovati in una situazione nella quale risultava già depositata una istanza di fallimento/liquidazione giudiziale" (reclamo pagg. 7 e segg.).

Da quanto esposto discenderebbe che l'interpretazione fornita dal Tribunale al combinato disposto delle norme di cui sopra avrebbe un sostanziale effetto abrogativo rendendo inapplicabile l'istituto introdotto dal correttivo del Codice della Crisi e "vanificando la portata innovativa della novella" (reclamo pag. 5).

Ad avviso della Corte, il motivo di reclamo è fondato.

a) l'art. 25 sexies co.1, così come modificato dal correttivo, prevede che, in esito alla comunicazione della relazione finale dell'esperto ex art. 17 co. 8 CCI (il quale "dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili") «l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5.

Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano».

b) dal tenore letterale della norma si desume che l'unico termine decadenziale è quello relativo alla presentazione della domanda che deve avvenire nel rispetto del termine di cui al primo periodo ovvero entro sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione dell'esperto ai sensi dell'art. 17 co. 8.

c) nel caso di specie la comunicazione di cui sopra è intervenuta il 13.11.2024, mentre la domanda è stata depositata l'11.01.2025 ovvero entro il termine decadenziale di sessanta giorni.

d) l'interpretazione adottata dal Tribunale si pone in contrasto, non solo con il disposto dell'art. 25 sexies, ma altresì con il successivo art. 44 co. 1 lett. a) a mente del quale “Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: (a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2”.

e) a parere della Corte, la Relazione di accompagnamento al correttivo, richiamata dalla pronuncia impugnata al fine di avallare la propria interpretazione, fornisce una lettura della norma non consona ai comuni canoni interpretativi ed in specie a quelli stabiliti nell'art. 12 preleggi che stabiliscono che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”.

f) si legge, infatti, nella Relazione illustrativa che “Per assicurare il collegamento tra la composizione negoziata e il concordato semplificato si ribadisce, nell'incipit del periodo, che il termine di sessanta giorni tra la fine della prima e la presentazione del secondo va rispettato. Ne discende che il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), dovrà tenere conto di questa scadenza e non potrà andare oltre, a pena di inammissibilità della domanda di ammissione”. Una siffatta interpretazione della novella non pare utile al fine di fornire una corretta esegesi dell'istituto; la Relazione pare infatti porsi in antitesi con il dettato normativo, inibendo di fatto, non solo, la concessione del termine ex art. 44 nella massima estensione

(sessanta giorni decorrenti, peraltro, dall'iscrizione al Registro imprese a mente del successivo art. 45 e non dalla comunicazione della relazione dell'esperto), ma altresì la concessione di una eventuale proroga giustificata da “motivi comprovati della predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

g) come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “la relazione di accompagnamento non ha efficacia cogente, né tantomeno è, essa stessa, fonte del diritto; e, però, quando sia del tutto conforme all'enunciato ed al significato fatto palese dalla consecuzione delle parole usate (art. 12 preleggi), certamente può contribuire alla corretta interpretazione di una norma o di un combinato disposto normativo”. (cfr. Cass. Sez. 1, 02/10/2018, n. 23950, Rv. 650822 – 01, in motivazione).

Tanto premesso, la domanda di concordato semplificato con riserva di deposito della proposta e del piano presentata da deve reputarsi ammissibile.

L'accoglimento del primo motivo di reclamo è dirimente ed assorbente della seconda censura.

Parte reclamante nelle proprie conclusioni chiede alla Corte in via di principalità, di “Revocare il provvedimento impugnato e disporre la remissione degli atti al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso della procedura e per l'emissione di decreto di concessione dei termini ex art. 45 n. 1 CCII entro il giorno successivo al deposito dell'atto di riassunzione, con decorrenza dei termini ex art. 44 CCII dalla data di iscrizione del decreto nel registro delle imprese ex art. 45 n. 2 CCII”.

Nella vigenza dell'art. 131 l. fall., che si pone in continuità normativa con l'art. 247 CCI, la Suprema Corte ha ritenuto che “In tema di concordato preventivo, la Corte d'appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda concordataria dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale medesimo per l'esame nel merito della domanda di concordato, non potendo prenderla direttamente in esame”. (Cass. Sez. 1, 10/01/2024, n. 922, Rv. 670213 - 01).

Precisa la Corte in motivazione che “La questione che viene in esame riguarda la possibilità per la Corte d'appello, nel caso in cui ravvisi l'ammissibilità in rito di una domanda di concordato giudicata, invece, inammissibile dal tribunale, di scrutinarla direttamente nel merito piuttosto che rimetterla al primo giudice. Una simile questione, a parere del collegio, esula dalla disciplina di cui all'art. 354 cod. proc. civ., secondo cui il doppio grado di giurisdizione, fatta eccezione per le ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non richiede che la causa sia decisa nel merito, sotto ogni profilo, in duplice istanza, in modo che il giudice di appello possa occuparsi delle sole questioni già decise, ma esige solamente che la lite sia sottoposta alla cognizione di due giudici (Cass. 13733/2014, Cass. 13426/2004, Cass. 15373/2000). Questi principi, infatti, presuppongono la regola secondo cui la nullità della sentenza di primo grado si converte nell'apposito mezzo di gravame ex art. 161 cod. proc. civ., cosicché il giudice d'appello, una volta constatata la nullità denunciata, non può rimettere la causa al precedente giudice, se non nei casi tassativamente previsti, ma è invece tenuto a deciderla egli stesso nel merito. Il necessario fondamento di questa regola è che il giudice di appello possa pronunciarsi con eguali e coincidenti poteri del primo giudice nel momento in cui constati il vizio che affligge la decisione di primo grado. Questa condizione non ricorre nel caso di specie. 7.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la pendenza di una procedura di concordato preventivo risulta di temporaneo ostacolo alla pronuncia di fallimento ad opera del tribunale (Cass., Sez. U., 9935/2015) e solo una volta venuta meno la procedura concorsuale minore, per qualsiasi ragione, si esaurisce il motivo ostativo alla declaratoria di insolvenza. Se, dunque, la pronuncia sul concordato costituisce il presupposto processuale perché il tribunale possa pronunciarsi sull'istanza o richiesta di fallimento, allora nel caso di specie la statuizione di ammissibilità, in rito, della domanda di concordato ad opera della Corte d'appello ha ripristinato l'ostacolo processuale alla declaratoria di insolvenza, in quanto non solo ha riformato la decisione sulla procedura minore, ma ha fatto pure venire meno, nel contempo, il presupposto processuale su cui tale dichiarazione si fondava. 7.4 Ciò posto, occorre

poi constatare che la normativa fallimentare non prevede in alcun modo che la Corte d'appello in sede di reclamo possa provvedere - per la prima volta e direttamente, senza che sulla questione il primo giudice si sia mai pronunciato - a valutare l'ammissibilità di una procedura concorsuale (e disporne l'apertura, adottando tutte le conseguenti statuizioni). Prova ne sia il fatto che la Corte d'appello non può dichiarare direttamente il fallimento, ma soltanto pronunciarsi su una statuizione negativa di rigetto dell'istanza di fallimento già assunta dal tribunale, a mente dell'art. 22 l. fall. (rimettendo gli atti al tribunale per la relativa declaratoria, salvo che quest'ultimo accerti il venir meno, nel frattempo, di alcuni dei necessari presupposti); la Corte distrettuale provvede allo stesso modo in sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento emessa, ex art. 162, comma 2, l. fall., sul presupposto dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, quando accolga l'impugnazione, in applicazione analogica dell'art. 22 l. fall. (cfr. Cass. 11014/2013; in termini analoghi, in caso di riforma di un provvedimento di diniego di omologazione di un concordato preventivo reso dal tribunale, si veda Cass. 15859/2014). Se la Corte d'appello, in sede di reclamo, non può dichiarare il fallimento (o dichiarare aperto il concordato od omologare il medesimo) direttamente e senza che sulla questione si sia pronunciato il tribunale, del pari la Corte distrettuale non può pronunciarsi in ordine all'ammissibilità della procedura concordataria minore se la questione non sia stata già vagliata dal tribunale, a cui rimane demandato il compito di verificare l'eventuale venir meno di un simile ostacolo procedurale alla dichiarazione di insolvenza. Una simile disciplina costituisce un'eccezione al carattere devolutivo del reclamo che trova giustificazione nella competenza funzionale, inderogabile ed esclusiva attribuita dalla legge al tribunale in ordine alla pronuncia del provvedimento di ammissione di una procedura concorsuale. Pertanto, la Corte d'appello, nel caso in cui ritenga ammissibile in rito una domanda di concordato preventivo andando di contrario avviso da quanto opinato in proposito dal tribunale, deve rimettere la stessa al primo giudice perché la valuti nel merito; ciò a prescindere dal giudizio che si intenda dare sulla domanda concordataria (e dunque anche nel caso in cui, come nella specie, il

collegio del reclamo ritenga inammissibile), non potendosi configurare la disciplina dell’impugnazione in termini diversi secundum eventum, a seconda della soluzione che si intenda attribuire alla questione in esame” (sottolineature dell’estensore).

La ritenuta ammissibilità della domanda di concordato semplificato prenotativo comporta quindi che, in conseguenza dell'accoglimento del reclamo, debbano essere rimessi gli atti al Tribunale di Savona per quanto di competenza.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto da in riforma dello specificato provvedimento emesso dal Tribunale di Savona in composizione collegiale,

1. Dichiara ammissibile la domanda di di concordato semplificato con riserva di deposito della proposta e del piano.
2. Rimette gli atti al Tribunale di Savona per quanto di competenza.
3. Nulla sulle spese.
4. Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.

Genova, 30/10/2025

La Presidente

Dott.ssa Rosella Silvestri